



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA**

Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5 CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - web: [www.icesperia.it](http://www.icesperia.it)  
Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110  
E-mail: [fric80300l@istruzione.it](mailto:fric80300l@istruzione.it) - PEC: [fric80300l@pec.istruzione.it](mailto:fric80300l@pec.istruzione.it) - distretto 58- Ambito FR 20  
[IBAN C/C Bancario: IT42Z0537274370000010175263](https://www.bancomark.it/it/contatti/iban)

Al personale scolastico  
SEDE  
Al Sito web

Circ. nr. 56

**Oggetto: Certificazione di esenzione in sostituzione del GREEN PASS - chiarimenti**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTA la Nota del RSPP e del Medico competente “Certificazione di esenzione in sostituzione del GREEN PASS - chiarimenti”;

**COMUNICA**

1. **le esenzioni vaccinali avranno validità fino al 31 gennaio 2022.** Sono valide anche quelle già rilasciate, purchè contengano i seguenti dati.
  - a. **i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);**
  - b. **la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;**
  - c. **la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al \_\_\_\_\_” (indicare la data, al massimo fino al 31 gennaio 2022);**
  - d. **Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);**
  - e. **Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);**
  - f. **Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.**
2. In mancanza di questi elementi, il certificato non può ritenersi valido ai sensi di legge.
3. Si segnala che alcuni Medici di Medicina Generale hanno rilasciato dei certificati che non attestano e/o documentano specifiche condizioni cliniche relative ai propri pazienti, ma si limitano a prevedere l’effettuazione di accertamenti non meglio specificati (se non con generici riferimenti ad accertamenti “ematochimici”, “allergologici” e “relativi

allo stato immunitario). Pertanto, premesso che ogni valutazione in merito è di competenza dell'Azienda Sanitaria, tali certificati non appaiono idonei a giustificare l'esonero o il differimento dell'obbligo vaccinale.

4. La circolare del Ministero della salute 0035309-04/08/2021-DGPRES-DGPRES-P afferma che: "La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 (di seguito "certificazione") viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea" ovvero la certificazione di esenzione comprende anche la casistica di differimento riportata nella circolare, e anche se non impone la necessità di descrivere le patologie nella certificazione, assume certamente il valore di un richiamo al medico perché la certificazione venga rilasciata solo in presenza di situazioni, accertate, come quelle che vengono poi descritte come esempio.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Maria Parisina Giuliano)**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93